

Il chiarimento del ministero dello sviluppo. Ok alla delega con procura dall'imprenditore

Agenzia per l'impresa tuttofare

Dichiarazioni di conformità con la comunicazione unica

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Possibilità da parte delle agenzie private per le imprese di inviare al registro imprese, contestualmente alla comunicazione unica per l'avvio dell'attività imprenditoriale, anche la dichiarazione di conformità. All'agenzia per l'impresa, ai fini degli adempimenti pubblicitari presso il registro delle imprese, può essere conferito da parte dell'imprenditore, il potere di rappresentanza tramite procura speciale (redatta in forma cartacea) con firma autografa dell'obbligato. La procura può essere trasmessa al registro delle imprese con la firma digitale della stessa agenzia. Come già è consentito ai professionisti o ad altri intermediari. L'agenzia ha facoltà di interagire direttamente con il registro delle imprese potendo presentare la Scia presso tale ufficio in tutti i casi in cui può utilizzarsi la comunicazione unica. In questo caso l'agenzia assume il ruolo di soggetto che assiste l'imprenditore ma non svolge una funzione amministrativa. Questo è l'importante principio espresso dal ministero dello sviluppo economico con la risoluzione del 27 maggio 2014 n. 101227 in merito alla possibilità dell'invio, contestuale a comunica, della dichiarazione di conformità che l'Agenzia rilascia a seguito dei controlli e delle verifiche effettuate sulla Scia. I tecnici del Mise sottolineano che le agenzie private per le imprese svolgono un doppio ruolo. Nel procedimento automatizzato (ossia nel caso in cui l'avvio o la modifica di un'at-

| I chiarimenti | |
|------------------|--|
| Registro imprese | L'agenzia ha facoltà di interagire direttamente con il registro delle imprese potendo presentare la Scia presso tale ufficio in tutti i casi in cui può utilizzarsi la comunicazione unica |
| Procura speciale | All'agenzia per l'impresa, ai fini degli adempimenti pubblicitari presso il registro delle imprese, può essere conferito da parte dell'imprenditore, il potere di rappresentanza tramite procura speciale (redatta in forma cartacea) con firma autografa dell'obbligato |
| Firma digitale | La procura può essere trasmessa al registro delle imprese con la firma digitale della stessa agenzia |

tività produttiva è soggetta a Scia e non esiste alcun attività discrezionale dell'amministrazione) l'agenzia in caso di verifica positiva trasmette al Suap una dichiarazione di conformità comprensiva della Scia e delle attestazioni e certificazioni che costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività. Nel procedimento ordinario (quello in cui sussiste un'attività discrezionale dell'amministrazione) esse offrono all'imprenditore ai fini della individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività d'impresa o alla realizzazione di impianti produttivi per la redazione in formato elettronico delle domande e su richiesta dell'interessato per lo svolgimento dell'attività istruttoria. L'agenzia assume il ruolo di alter ego del Suap quando

attesta la conformità alla disciplina vigente con la sua dichiarazione ma anche il ruolo di assistente dell'imprenditore, potendo essa, sulla carta di una procura, accedere a tutti gli atti dell'amministrazione per conto del mandante.

Somministrazione alimenti e bevande. Con la risoluzione del 27 luglio 2014 n. 101224 i tecnici del Mise sostengono che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere sospesa dal titolare per un periodo non superiore ad un anno. La decadenza è una conseguenza automatica delle condizioni previste dalla legge che l'amministrazione si limita ad accertare ed è pertanto è un istituto giuridico che come tale non può essere suscettibile di nuove o diverse valutazioni nonché di deroghe.

RISOLUZIONI FLASH

Commercio all'ingrosso e verifica requisiti. Con la risoluzione del 23 giugno 2014 n. 114972 il Mise (modificando una posizione che era stata assunta con una precedente nota del 6 ottobre 2010 n. 135873) sostiene che per l'avvio dell'attività di commercio all'ingrosso possa essere utilizzata la comunicazione unica da inviarsi alla camera di commercio competente. Autocertificando il possesso dei requisiti di onorabilità necessari per l'avvio del commercio all'ingrosso.

Vendita prodotti agricoli. Provvedimento di inibizione alla continuazione della vendita dei propri prodotti da parte di un imprenditore agricolo, regolarmente iscritto al registro delle imprese esercitante l'attività nell'androne del portone di accesso alla propria abitazione, fuori dal fondo di produzione ma senza alcun titolo autorizzatorio. È il principio espresso dal Mise con risoluzione 107841 del 10/6/2014.

Vendite speciali. La vendita online di programmi software sviluppati direttamente dalla società e distribuiti dai professionisti in possesso di partita Iva non può essere considerata commercio al dettaglio in quanto è non rivolta al consumatore finale né commercio all'ingrosso in quanto la società non acquista i programmi bensì li sviluppa. Al contrario, l'attività di vendita di

verno 2014 n. 108496 il Mise chiarisce che il titolare dell'impianto self service può prestare assistenza agli automobilisti che si riforniscono autonomamente con tale modalità anche durante l'orario di apertura dell'impianto. Infatti non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo delle apparecchiature per il rifornimento senza servizio con pagamento anticipato durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti o collaboratori.

Noleggio senza conducente. L'attività di noleggio senza conducente può essere avviata con la sola presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia). La società può svolgere tale attività attraverso un sito internet, utilizzando un posteggio a pagamento presso un garage di terzi provvedendo quindi alla consegna delle stesse presso il domicilio dei clienti non effettuando alcuna attività né fissa né al pubblico. Alla luce di tutto ciò, non sussiste il divieto di indicare, quale sede legale dell'azienda, la residenza del titolare dell'attività di noleggio senza conducente (Mise, risoluzione del 27 maggio 2014 n. 101242).